COBAS SCUOLA SARDEGNA
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
telefoni ☎: 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it
www.cobasscuolasardegna.it

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici della Sardegna

Alle RSU
Al personale Docente e ATA
Ai Collegi dei Docenti
Ai Consigli di Circolo e d'Istituto
Ai Genitori di alunne/i
Istituti Scolastici della Sardegna

Al Dirigente dell'USR Sardegna
dott. Francesco Feliziani CAGLIARI

Ai Dirigenti degli U.S.T. CA-NU-OR-SS

Al Ministero dell'Istruzione - MIM - ROMA

Oggetto: OBBLIGO di **nomina Docenti** per **Attività ALTERNATIVE** all'IRC.
Inadempimento Istituzioni Scolastiche. Diffida e richiesta intervento USR.

Gentili Dirigenti,

lo scrivente Nicola Giua, in nome dell'Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA, in relazione all'oggetto espone quanto segue.

*

Ciclicamente dobbiamo intervenire sulla stessa problematica di cui all'oggetto poiché ancora ci giungono segnalazioni dalle quali apprendiamo che **in svariati Istituti Scolastici della Sardegna non viene garantito il DIRITTO alla frequenza delle ATTIVITA' ALTERNATIVE**.

Infatti, **talune/i Dirigenti Scolastici non provvedono alla nomina dei Docenti e/o alla stipula di contratti a tempo determinato con personale supplente e/o sopperiscono utilizzando fantasiose, nonché illegittime, soluzioni, in palese violazione della normativa vigente**.

Apprendiamo, addirittura, di Istituti Scolastici, in particolare del primo ciclo, nei quali le alunne e gli alunni vengono "parcheggiati" in altre classi nelle quali si svolgono le ordinarie attività didattiche (anche in classi parallele di scuola primaria magari con la/lo stessa/o insegnante e la stessa materia seguita nelle ore precedenti).

In taluni Istituti Superiori, invece, si ha notizia del fatto che gli studenti e le studentesse sono "inviati/parcheggiati" in biblioteche, o altri spazi, per il cosiddetto studio individuale senza che tale scelta sia stata esplicitata volontariamente dalle/dagli stesse/i ma, incredibilmente, decisa ed imposta dalle dirigenze scolastiche… magari illegittimamente vigilati da personale Collaboratore Scolastico.

Tutto ciò appare gravissimo poiché il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, assicurato dallo Stato, non deve determinare alcuna forma di discriminazione mentre, come appare dagli esempi succitati, sempre più spesso **alunni/e e studenti/tesse** che non intendono frequentare le ore di religione cattolica **vengono, invece, gravemente discriminati**.

Ricordiamo, a tale proposito, che la scelta da parte delle/degli alunne/i (e dei loro genitori o esercenti la patria potestà o studenti/esse), di NON avvalersi dell'insegnamento di Religione Cattolica è varia e diversificata nei diversi ordini di scuola ed è appunto un DIRITTO ed una propria SCELTA che NON può essere in alcun modo imposta dall'Istituto Scolastico o dal Dirigente Scolastico.

Si rammenta, infatti, che **le Istituzioni Scolastiche hanno l'OBBLIGO di organizzare le ATTIVITA' DIDATTICHE ALTERNATIVE** e che i Collegi Docenti hanno il compito di definire e deliberare i contenuti di tali Attività.

Per quanto concerne l'organizzazione delle predette Attività Alternative, non essendo mai state emesse nuove disposizioni, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987 (ed a varie pronunce giurisprudenziali e della Corte Costituzionale succedutesi negli ultimi quasi 40 anni), tenendo presente che non solo la scelta delle attività didattiche e formative, ma anche quelle relative allo studio e alle attività individuali sono da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati (docenti a tempo indeterminato o assunti a tempo determinato) e, quindi, in tali ore non è consentito l'inserimento degli studenti in altre classi.

Si tenga presente, a tale riguardo, che nei casi in cui l'insegnamento delle Attività Alternative venga affidato a **docenti interni** all'Istituzione Scolastica le/gli stessi **debbono essere scelti obbligatoriamente fra quelli che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati** alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il **rispetto del principio della "*par condicio*"**, come chiaramente specificato nella citata Circolare Ministeriale n. 316/1987.

Si evidenzia che **tale OBBLIGO** (di **scelta di docenti interni** per l'insegnamento delle **Attività Alternative fra quelli che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati** è ribadita anche dalla recente Circolare Ministeriale del MIM del 6 maggio 2026, prot. n. 11814.

In tale Circolare, avente ad oggetto "*Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*", si specifica al 3° capoverso del punto 3.7 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E PER L'ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'IRC), quanto segue:

Per quanto attiene all'attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica, si rammenta che l'incarico dovrà essere attribuito prioritariamente al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; in subordine, su base volontaria, al personale supplente già titolare di altro contratto con il quale sarà stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo, ovvero, nella scuola secondaria, a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo; ***in tutti i casi sopra prospettati, l'incarico dovrà essere assegnato ai docenti che non prestino già servizio sulla classe****.*

Da ultimo, eccezionalmente e in via del tutto residuale, stipulando contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. In ogni caso, la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Si segnala, che in tali ultimi casi i contratti devono essere stipulati al Termine delle Attività Didattiche (30/06/2027), i quali dovevano essere stipulati (ove non fosse stato possibile "coprire" tali ore con personale in servizio), fin dal 1° settembre.

Ribadito, quindi, l'obbligo di attivazione delle Attività Alternative si segnala che per "coprire" le ore di tale insegnamento devono essere prioritariamente utilizzati:

- i docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a disposizione;
- i docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio;

In subordine i docenti ai quali vengono conferite ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore settimanali (solo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado).

Come già precedentemente chiarito nei casi in oggetto le/i Dirigenti Scolastici possono affidare tali ore esclusivamente a **docenti che non insegnano nella classe degli alunni interessati alle attività alternative** e **non possono assegnare ore eccedenti a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola elementare** ma solo a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come i COBAS SCUOLA SARDEGNA ricordano da alcuni decenni finalmente è stato acclarato, da una pronuncia della Corte dei Conti, che **alle/ai docenti di tali ordini di scuola** (che effettuano già rispettivamente 25 ore e 24 ore settimanali di servizio) **non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo**.

Si aggiunga, infine, che anche sulla base dei chiarimenti forniti dalla **nota dell'allora MIUR**, prot. n. 2852 del 5 settembre 2016, **NON è possibile utilizzare per l'insegnamento delle Attività Alternative "i docenti dell'Autonomia" o cosiddetti docenti di potenziamento**.

Nella succitata nota del MIUR, infatti, nell'elencare esempi di attività relative al potenziamento ed al miglioramento della qualità dell'offerta formativa da realizzarsi con organico dell'autonomia, si precisa quanto segue:

"*…ferme restando le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica)…*".

Lo stesso Ministero considera dunque le Attività Alternative non comprese nelle attività assegnabili da parte dei Dirigenti Scolastici nei singoli Istituti alle/ai docenti facenti parte dell'Organico dell'Autonomia alle/ai quali sono assegnate ore di "potenziamento".

Qualora non sia possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio, **le ore di attività alternative DEVONO, quindi, essere attribuite a docenti a tempo determinato con nomina di supplenza, come detto, fino al termine delle attività didattiche** (30 giugno), ex art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sulle Supplenze - Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 e tale nomina deve essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, tempestivamente e non con mesi di ritardo. Invece, **i contratti di lavoro relativi alle Attività Alternative vengono stipulati con grave ritardo e le/i colleghe/i precari/e perdono, ovviamente, in tal modo mesi di stipendio e di punteggio**.

Si segnala, infatti, che in diversi Istituti Scolastici della Sardegna NON si è ancora provveduto a stipulare i contratti per le ore di insegnamento disponibili per l'Attività Alternativa, nonostante l'anno scolastico sia iniziato da oltre due mesi.

Quanto esposto è confermato dalla normativa vigente ed è stato più volte ribadito da note ministeriali e di svariati Uffici Scolastici Regionali.

Con tali note vengono trasmesse le istruzioni operative ai Dirigenti Scolastici per la nomina dei docenti per l'insegnamento delle Attività Alternative.

A tale riguardo si veda per tutte la nota dell'USR Veneto, prot. n. 0016793 del 3 ottobre 2017, nella quale viene ribadito il diritto degli studenti e delle studentesse e la procedura che i dirigenti scolastici devono seguire per la nomina dei docenti e (in mancanza di docenti disponibili con tutte le precisazioni surrichiamate), per la stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di tali ore.

* *

Ciò premesso ed evidenziato si chiede che **i Dirigenti Scolastici inadempienti** si attivino immediatamente per la **nomina dei docenti dell'insegnamento di Attività Alternative** e, ove non vi siano disponibilità interne, **provvedano all'immediata stipula di contratti a tempo determinato con docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche** e cessino di cercare di sopperire utilizzando fantasiose soluzioni, con una lampante violazione della normativa vigente, perpetuando una gravissima discriminazione rispetto a coloro che, nelle stesse classi, frequentano le ore di Religione. **Si presenta DIFFIDA in tal senso**.

L'insegnante di Materia Alternativa, infatti, dovrebbe essere nominata/o (di ruolo con ore disponibili o supplente), come già esaustivamente esposto, fin dall'inizio dell'anno scolastico come accade per i docenti di Religione Cattolica che sono presenti in servizio fin dal 1° settembre.

Si segnala al contempo l'urgenza di garantire sia il diritto alla frequenza della Attività Alternativa da parte degli alunni/studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, che il diritto al lavoro dei/delle docenti precari e precarie che dalla non applicazione (violazione), della chiarissima normativa vigente, da parte di taluni Dirigenti Scolastici, subiscono un danno gravissimo.

Infine, si chiede un **intervento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e del Ministero dell'Istruzione e del Merito** affinché venga rispettata la normativa vigente, il diritto di alunne/i e studenti e studentesse ed il diritto al lavoro di Docenti precari/e.

Tutto ciò anche al fine di evitare inutili sia onerosi contenziosi giurisdizionali, da parte di docenti che avrebbero diritto ai contratti a tempo determinato, che eventuali denunce da parte delle famiglie per la palese violazione del diritto allo studio.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cagliari, 4 novembre 2026

per i COBAS SCUOLA SARDEGNA
Nicola Giua

Nicola Salvatore Andrea Giua
04.11.2026 16:04:49
GMT+01:00